SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 179, 209, 711, 1036 e 1049-A-ter)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE MELANDRI)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1983

a integrazione — susseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 25 gennaio 1983 — della relazione (e dell'annesso testo proposto dalla Commissione) comunicata alla Presidenza il 23 settembre 1982

(V. *Stampato nn.* **179, 209, 711, 1036** *e* **1049-A**)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (n. 179)

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FABBRI, FERRALASCO, SIGNORI, PETRONIO, DI NICOLA, SCAMARCIO, e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (n. 209)

d'iniziativa del senatore MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali (n. 711)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro per i Beni culturali e ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1980

Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso (n. 1036)

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1980

Norme sui parchi e le riserve naturali (n. 1049)

d'iniziativa dei senatori MODICA, ZAVATTINI, LIBERTINI, DI MARINO, CHIARANTE, MORANDI, LA PORTA, STEFANI, RUHL BONAZZOLA, TALASSI GIORGI, GIOVANNETTI, GHERBEZ, FERMARIELLO, MIRAGLIA, SASSONE, BACICCHI, URBANI, LAZZARI, CANETTI e POLLIDORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1980

E SUL

Voto (n. 68) della Regione Emilia-Romagna attinente ai suddetti disegni di legge

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione, provvedendo, entro i termini indicati dall'Assemblea, all'esame dei numerosi emendamenti presentati al testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge per la tutela dell'ambiente naturale, ripropone alla vostra attenzione un testo in molti punti modificato e riordinato.

La struttura fondamentale dell'articolato rimane ovviamente immutata; la materia è stata, peraltro, organizzata in modo più chiaro e meglio rispondente alle finalità generali che ci si propone di raggiungere.

In particolare, raccogliendo precisa indicazione della Conferenza dei presidenti delle Regioni, rispecchiata nei numerosi emendamenti di tutti i gruppi politici, le norme-quadro relative alla attività delle Regioni in materia di tutela dell'ambiente, di istituzione e gestione delle aree protette sono state raggruppate in unico titolo; analogamente è stato fatto per le norme relative ai parchi nazionali e alle riserve naturali dello Stato. I due titoli, II e III del nuovo testo, sono tra di loro interamente connessi, con larghi richiami a norme comuni; la diversa distribuzione, tuttavia, consente una più netta caratterizzazione dell'articolato relativamente ai rapporti Stato-Regioni in materia.

Meglio definiti risultano, altresì, le funzioni di Stato, Regioni ed Enti locali in ordine alla istituzione e gestione di aree protette (articolo 4) e la struttura e il contenuto del programma nazionale per la tutela del patrimonio naturale, che si articola ora in due parti: una esplicitamente dedicata alle aree di interesse nazionale e l'altra ad un rapporto biennale al Governo e al Parlamento sullo stato del patrimonio naturale del Paese e sulle iniziative statali e regionali al riguardo (articolo 9). È stata salvaguardata e mantenuta la globalità del programma e l'unitarietà complessiva dell'azione del Consiglio nazionale.

Con le modifiche introdotte si propone poi che i componenti del Consiglio in rappresentanza delle Regioni siano direttamente designati dalle Regioni stesse (articolo 7, secondo comma, lettera *b*).

Per quanto riguarda l'allocazione del Consiglio nazionale, la Commissione ha ritenuto opportuno esprimere una indicazione in ordine alla esigenza, condivisa da tutti i gruppi politici, di andare alla costituzione di un'apposita struttura nazionale per i problemi dell'ambiente, rinviando alla riforma dell'Amministrazione centrale dello Stato la definitiva collocazione del Consiglio stesso. che, per l'intanto, viene mantenuto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la presidenza del Ministro per l'agricoltura e foreste ,per le ragioni più volte sottolineate.

Radicalmente rivedute risultano le norme relative al demanio per la tutela della natura (il diritto di prelazione, di cui all'articolo 15 del precedente testo ed ora articolo 14, non è più previsto) e al silenzio-rifiuto (articolo 22), di cui sono stati precisati termini e procedure in modo più rispondente alle esigenze di funzionamento dell'ente parco e di tutela dei diritti del cittadino.

Interamente rielaborato risulta il sistema delle sanzioni (articolo 26), in risposta alla esigenza rappresentata di una sua maggiore organicità e coerenza.

Per quanto riguarda il finanziamento, infine, ferme restando le somme previste in lire 80 miliardi per i parchi e le riserve naturali dello Stato e in lire 45 miliardi per le Regioni, nel quinquennio 1983-1987, sono stati introdotti criteri di riparto più rispondenti all'attività effettivamente espletata da ogni singola regione nel campo della tutela ambientale (articolo 41).

Per i numerosi altri emendamenti migliorativi introdotti credo opportuno fare rinvio al diretto esame del testo, che appare ora complessivamente più rispondente e meglio articolato in rapporto alle esigenze che si intendono perseguire: la Commissione lo propone al Senato a modifica e integrazione (e in sostituzione) di quello precedentemente ad esso sottoposto, prima dell'esame degli emendamenti presentati all'Assemblea, con l'atto nn. 179, 209, 711, 1036, 1049-*A*.

MELANDRI, *relatore*

Per i pareri espressi dalle Commissioni 1ª e 5ª su precedente schema di testo unificato, nonchè sui disegni di legge nn. 179, 209, 711, 1036 e 1049-bis, v. lo stampato nn. 179, 209, 711, 1036 e 1049-A

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

sul testo proposto dalla Commissione di merito e ad essa rinviato dall'Assemblea il 25 gennaio 1983

(Estensore CAROLLO)

2 febbraio 1983

La Commissione, a maggioranza, esaminato il testo proposto dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni. Vista l'eliminazione dell'accantonamento iscritto nel fondo globale di parte capitale del bilancio per il 1982, prodotta dall'assestamento del bilancio per il medesimo anno, è necessario far decorrere la spesa dal 1983, facendo riferimento, per quanto riguarda la copertura sul fondo globale, alle indicazioni contenute nel progetto di bilancio per il 1983 e relative allo specifico programma di spesa.

La Commissione si riserva il giudizio sugli emendamenti aventi implicazioni di carattere finanziario ed invita la Commissione di merito ad inviare, per il parere, quelli che essa intende accogliere.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
(a modifica e integrazione del testo di cui allo stampato nn 179, 209, 711, 1036 e 1049-A)

Tutela dell'ambiente naturale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e tenuto conto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, detta norme per la difesa dell'ambiente e per la protezione e la gestione, mediante parchi e riserve, del patrimonio naturale del Paese, al fine di garantirne e promuoverne, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la valorizzazione e l'ampliamento, per una migliore qualità della vita delle presenti e delle future generazioni.

Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei princìpi contenuti nei titoli I e III della presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle proprie competenze, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Interesse generale della difesa dell'ambiente naturale)

La protezione dei luoghi naturali; il mantenimento degli equilibri biologici; la protezione delle risorse naturali contro tutte le cause di degrado, sono di interesse generale.

I cittadini concorrono alla protezione dell'ambiente naturale in cui vivono.

Le istituzioni pubbliche e private svolgono le proprie funzioni in armonia con le esi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

genze di protezione della natura e dell'ambiente.

Gli strumenti di programmazione economica, urbanistica e sociale; gli interventi pubblici e privati sul territorio; le attività produttive, sono predisposti ed attuati in conformità ai princìpi di cui sopra.

Art. 3.

(*Tutela generale della flora e della fauna*)

Quando esigenze di difesa del patrimonio biologico nazionale comportino la tutela, in qualsiasi parte del territorio nazionale, di specie animali non domestiche o vegetali non coltivate, sono comunque vietate le seguenti azioni:

1) distruzione o prelievo di uova o di nidi; mutilazione, uccisione, cattura, prelievo, addomesticamento di animali appartenenti alle specie tutelate, ovvero trasporto, utilizzazione, vendita ed acquisto degli stessi, siano essi vivi o morti;

2) distruzione, taglio, danneggiamento, raccolta, asportazione di vegetali appartenenti alle specie tutelate, nonchè detenzione, trasporto, utilizzazione, vendita e acquisto degli stessi;

3) distruzione, danneggiamento e degradazione dell'*habitat* di dette specie animali e vegetali, nonchè dei luoghi contenenti i fossili che permettano di studiare la storia delle specie tutelate o estinte.

Possono essere previste autorizzazioni in deroga ai divieti di cui al comma precedente per motivate esigenze di ricerca scientifica o per necessità attinenti alla tutela medesima.

Le violazioni dei divieti indicati nel primo comma sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato o più grave illecito amministrativo. La sanzione amministrativa è ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

plicata dall'autorità competente, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione sulla tutela della fauna selvatica, nonchè sulla tutela, diretta e indiretta, anche in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, di specie animali non domestiche e vegetali non coltivate, le Regioni, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non abbiano già provveduto, individuano con legge le specie vegetali e quelle animali da tutelare ai sensi del primo comma. Entro il medesimo termine di due anni, disciplinano inoltre con legge, ove non vi abbiano già provveduto, l'uso corretto del patrimonio ittico nelle acque interne, del patrimonio floreale spontaneo e dei prodotti del sottobosco.

Art. 4.

(*Patrimonio naturale - Parchi e riserve naturali*)

Tutti i luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che formino uno o più ecosistemi di rilevante valore ambientale, fisico, paesaggistico, geomorfologico, biologico, in superficie o in profondità, del suolo o delle acque, costituiscono, ai fini della presente legge, patrimonio naturale, e sono posti sotto il controllo dei pubblici poteri.

Lo Stato e le Regioni ai fini della protezione del patrimonio naturale individuano i territori soggetti a tutela e istituiscono, nell'esercizio delle competenze previste dalla presente legge, parchi e riserve naturali.

Le Province, le Comunità montane e i Comuni concorrono al perseguimento delle finalità di protezione del patrimonio naturale partecipando, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla gestione dei parchi e riserve istituiti dallo Stato e dalle Regioni, nonchè attraverso la istituzione di parchi e riserve a carattere locale, in conformità alle disposizioni della legge regionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I parchi e le riserve naturali sono costituiti su aree del suolo e delle acque, caratterizzate da ambienti o paesaggi naturali di rilevante valore, dove specie animali o vegetali, siti geomorfologici e *habitat* rivestono un interesse scientifico, educativo, culturale, sociale particolarmente rilevante.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 7, definisce la tipologia delle riserve naturali valida per tutto il territorio nazionale. La classificazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cittadini singoli o associati, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni, possono costituire riserve naturali su terreni di loro proprietà od in loro legittimo possesso.

Art. 5.

(*Finalità dei parchi e delle riserve naturali*)

I parchi e le riserve naturali sono istituiti per una o più delle seguenti finalità:

protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

protezione o ricostituzione di specie animali e vegetali o dei loro *habitat*, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona;

salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale;

mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, nei grandi percorsi migratori della stessa;

realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico.

La istituzione di un parco naturale persegue, unitamente alle prioritarie esigenze del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la protezione e conservazione dei valori naturali presenti sull'area delimitata, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti e la crescita socio-economica e culturale delle popolazioni stesse.

Art. 6.

(*Impatto ambientale*)

Le domande volte ad ottenere autorizzazioni o concessioni della Pubblica amministrazione per la realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, nei parchi e nelle riserve naturali e nelle aree di cui agli articoli 9, 13 e 14 della presente legge, devono essere accompagnate da uno studio di impatto ambientale, che permetta di valutarne preventivamente le conseguenze sull'ambiente stesso.

Tale studio deve comprendere:

la descrizione delle condizioni iniziali del luogo sul quale si chiede di realizzare gli interventi, impianti od opere, e dell'ambiente ad esso circostante;

la individuazione delle possibili modificazioni che l'attuazione degli interventi, impianti od opere comporterà sull'ambiente;

le misure proposte per eliminare, ridurre o compensare le conseguenze dannose per l'ambiente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE determina, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali e ambientali, gli indirizzi e i criteri generali per l'applicazione, da parte delle Regioni, delle disposizioni di cui sopra.

Le Regioni, entro sei mesi dalla deliberazione del CIPE, sentiti gli enti ed organismi interessati, definiscono ed adottano le modalità attuative in ordine a quanto sopra, con particolare riferimento ai parametri e criteri in base ai quali le opere individuate sono da considerare pregiudizievoli all'am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

biente nonchè alle forme di pubblicità dello studio di impatto e di accesso dei cittadini alla documentazione relativa.

Art. 7.

(*Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale*)

È istituito il Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale del Paese, di seguito indicato con le parole « Consiglio nazionale ». Fino al riordino della Amministrazione centrale dello Stato esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede, con proprio personale, all'espletamento delle funzioni di segreteria.

Il Consiglio nazionale è composto da membri scelti tra persone di alta e sperimentata competenza in materia di protezione dell'ambiente e della natura, di cui:

a) sette in rappresentanza dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo, della ricerca scientifica, della sanità, designati dai rispettivi ministri;

b) sette in rappresentanza delle Regioni, scelti dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) sette in rappresentanza dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) sette in rappresentanza di enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente, maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e) sette docenti di discipline attinenti alle scienze naturali, urbanistiche, di difesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del suolo e dell'ambiente, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi formate da Università, enti ed organismi di alta qualificazione scientifica a livello nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

In caso di mancata designazione di membri entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio nazionale può essere convocato con i membri già nominati, purchè di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Il Consiglio nazionale può ripartirsi in sezioni e costituire commissioni o gruppi di lavoro, ai cui lavori possono essere chiamati a partecipare anche esperti non appartenenti al Consiglio stesso.

Il Consiglio nazionale costituisce, entro trenta giorni dal proprio insediamento, su proposta del Ministro della marina mercantile, la Sezione speciale per le riserve naturali marine.

È abrogato il quarto comma dell'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare ».

Fino al riordino di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio nazionale è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. All'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio nazionale e della sua segreteria, assicurata da personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede con regolamento interno, deliberato dallo stesso Consiglio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Compiti del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

1) predispone il programma nazionale per la protezione del patrimonio naturale, sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 9;

2) formula proposte ed indicazioni al Governo, sulla base del programma nazionale, anche ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento;

3) elabora proposte ed orientamenti in ordine all'attuazione di quanto previsto all'articolo 6 della presente legge:

4) elabora i criteri da seguire nella istituzione e nella gestione dei parchi e riserve naturali;

5) formula al Governo e alle Regioni proposte motivate in ordine ai parchi e alle riserve naturali esistenti;

6) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale, anche ai fini dell'inserimento nel sistema internazionale delle aree protette, di riserve esistenti o da istituire;

7) propone allo Stato e alle Regioni l'acquisto dei territori interclusi in parchi o riserve, o caratterizzati da particolari valori ambientali, in relazione a quanto disposto nel successivo articolo 14;

8) esamina le proposte e i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di riserve e parchi naturali, che ad esso vengano sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;

9) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per la applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale;

10) esprime parere sulla assegnazione di fondi statali ai parchi e alle riserve naturali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11) esprime parere sui piani e sui regolamenti dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato e formula raccomandazioni sui programmi di gestione delle aree predette;

12) esamina, su richiesta delle Regioni, i piani e i regolamenti dei parchi e delle riserve regionali ed esprime su di essi parere;

13) esprime parere sulle iniziative volte alla formazione del personale tecnico, scientifico ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

14) esamina, sotto il profilo della tutela dell'ambiente, i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e gli altri piani regionali, per le parti interessanti le aree protette nazionali.

Le sedute del Consiglio nazionale sono pubbliche. Dell'attività del Consiglio stesso è data adeguata pubblica informazione.

Art. 9.

(*Programma nazionale*)

Il Consiglio nazionale, entro un anno dalla sua costituzione, tenuto particolarmente conto delle proposte formulate dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dagli enti ed organismi di carattere nazionale operanti in materia, redige il progetto di programma nazionale delle iniziative e degli interventi per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

Nel progetto di programma sono, in particolare, indicate le aree da tutelare mediante l'istituzione di parchi nazionali o di riserve naturali dello Stato precisando, per ciascuna area, la denominazione, la delimitazione di massima, il regime di protezione da adottare, il finanziamento di massima necessario e il termine entro il quale deve essere istituito il parco o la riserva naturale.

Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Il progetto di cui sopra è inviato alle Amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro me-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

si, a far conoscere le proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il Consiglio nazionale predispone il testo definitivo del programma, da sottoporre entro i quattro mesi successivi alla approvazione del Consiglio dei Ministri. Il programma approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col medesimo procedimento, il Consiglio nazionale provvede ad aggiornare il programma, una prima volta dopo tre anni e successivamente ogni cinque anni.

Quando il Consiglio nazionale dichiari l'interesse nazionale di un'area, non compresa nell'ultimo programma nazionale approvato, l'area stessa viene aggiunta al programma ed è sottoposta ai vincoli di cui al successivo articolo 10, fino alla data di approvazione del nuovo programma nazionale, e comunque per un periodo non superiore agli anni due. I nulla-osta dell'autorità regionale, di cui al citato articolo 10, devono essere finalizzati alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'area e dei valori naturalistici, ambientali, storico-culturali che la contraddistinguono. Copia dei nulla-osta rilasciati dalla Regione è trasmessa contestualmente al soggetto richiedente ed al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale, ogni due anni, entro il mese di marzo, anche sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite dalle Regioni e dagli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali, presenta al Governo, che lo trasmette al Parlamento, un proprio « rapporto sullo stato del patrimonio naturale del paese », articolato per aree regionali, nonchè gli indirizzi generali ritenuti necessari per la protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, e proposte di iniziative specifiche, dello Stato e delle Regioni, per la protezione medesima.

A tal fine, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette, entro il mese di novembre dell'anno antecedente il biennio di cui al comma precedente, sono tenuti a presentare al predetto Consiglio relazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sulla situazione del patrimonio naturale di propria competenza, sulle iniziative adottate per la tutela del medesimo, nonchè sull'andamento delle rispettive gestioni.

Art. 10.

(*Nulla-osta regionali e sanzioni*)

Sulle aree comprese nel programma nazionale di cui al precedente articolo 9 il mutamento delle utilizzazioni del terreno, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti sono subordinati, fino alla istituzione delle aree protette previste, al nulla-osta della Regione competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma comporta la rimozione di quanto costruito e la riduzione in pristino a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori.

L'amministrazione regionale competente, accertata l'inosservanza, ingiunge all'interessato ordine di rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a 30 giorni, provvede d'ufficio. Essa provvede, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 100.000.000 a carico del committente e da lire 2.000.000 a lire lire 50.000.000 a carico del direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo fino ad un massimo di tre anni.

Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo I della legge 29 novembre 1981, n. 689, con esclusione dell'articolo 16.

Art. 11.

(*Direzione generale dell'economia montana, del patrimonio naturale e delle foreste. Scuola nazionale di polizia ecologica*)

La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste assume la denominazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di Direzione generale dell'economia montana, del patrimonio naturale e delle foreste.

Ad essa sono attribuiti, fino al riordino di cui al primo comma del precedente articolo 7, oltre ai compiti previsti dal vigente ordinamento, i seguenti compiti:

le funzioni di promozione, di coordinamento e di attuazione degli interventi statali nelle materie contemplate dalla presente legge;

i rapporti e la vigilanza sugli enti parco ed i rapporti con altri uffici pubblici e con gli enti nazionali che operano nel settore della tutela ambientale ed ecologica del territorio e della fauna e della flora;

i rapporti internazionali e nell'ambito della CEE nel settore della tutela ambientale ed ecologica del territorio, con particolare riguardo alla fauna ed alla flora, alle zone umide, ai biotopi ed alle oasi faunistiche e venatorie, anche in relazione all'attuazione di accordi internazionali;

le attività promozionali, di studio e di ricerca in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna di interesse nazionale ed internazionale;

consulenza tecnica ed informativa ai parchi nazionali, alle regioni, agli enti locali e ai privati in materia di protezione della natura e dell'ambiente.

Nell'ambito della Direzione generale operano:

la segreteria del Consiglio nazionale di cui all'articolo 7;

la Scuola nazionale di cui al penultimo comma del presente articolo;

l'Ufficio speciale per le riserve naturali, con il compito di gestire le riserve naturali dello Stato ed i beni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e 17 aprile 1980 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1979 e n. 226 del 19 agosto 1980, affidati in uso gratuito e gestione ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con bilancio, gestione am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ministrativa e contabile propria ed autonoma a tutti gli effetti.

La Direzione generale dell'economia montana, del patrimonio naturale e delle foreste provvede all'amministrazione del personale forestale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538.

Ai servizi tecnici ed amministrativi della Direzione generale ed a quelli degli organismi in essa operanti si provvede con personale idoneo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Corpo forestale dello Stato.

È istituita, nell'ambito della Direzione generale dell'economia montana, del patrimonio naturale e delle foreste, la Scuola nazionale di polizia ecologica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, della marina mercantile e del tesoro, verranno determinati compiti specifici, strutture e modalità di funzionamento della Scuola di cui al comma precedente, tenuto conto dell'attività e dei programmi delle istituzioni statali che perseguono analoghe finalità.

Art. 12.

(*Corpo forestale dello Stato e personale di vigilanza*)

Sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato i compiti di vigilanza per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale e di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente, ivi comprese le particolari attribuzioni del personale con funzioni di polizia, nonchè le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario e le potestà di autonomo ordinamento del Corpo forestale proprie delle Regioni a statuto speciale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree protette regionali, le Regioni si avvalgono principalmente del Corpo forestale dello Stato. È stipulata, a tale scopo, apposita convenzione tra la Regione interessata e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che può anche prevedere l'affidamento in gestione al Corpo stesso di aree protette di interesse regionale o locale.

Nelle aree protette la cui gestione è affidata ad appositi enti il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti di cui sopra su richiesta degli stessi e sulla base di apposite convenzioni, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Laddove le aree protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le Regioni si avvalgono, di norma, per l'attività di sorveglianza e di direzione tecnica, degli organismi preposti alla gestione di detti beni, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

Art. 13.

(*Adempimenti delle Regioni: programma regionale delle aree protette e adeguamento legislativo*)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni individuano, sentiti gli enti locali interessati, le aree regionali ritenute meritevoli di tutela ai fini della formazione del programma regionale delle aree protette. Il programma è approvato dalla Regione ed è trasmesso al Consiglio nazionale. Esso è periodicamente aggiornato, tenuto particolarmente conto del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le indicazioni e degli orientamenti contenuti nel programma nazionale.

Entro il medesimo periodo di mesi dodici, le Regioni adeguano la propria legislazione alle prescrizioni e ai princìpi contenuti nella presente legge.

Le Regioni promuovono l'istituzione e la gestione di aree protette di carattere locale da parte di organismi pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, istituzioni sub-regionali e locali; determinano forme ed entità del concorso finanziario regionale, nonchè gli indirizzi generali per il perseguimento delle finalità delle aree protette istituite.

Nella formazione dei programmi e nella definizione degli interventi per la protezione della natura e dell'ambiente deve essere assicurato l'apporto delle istituzioni scientifiche e delle organizzazioni culturali competenti in materia.

La gestione di un'area protetta, estesa sul territorio di più regioni, deve essere attuata secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

L'atto istitutivo di un'area protetta è reso noto mediante affissione in ciascuno dei comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonchè mediante pubblicazione sul foglio annunzi legali della o delle province interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

Dell'attività degli organismi di gestione di un'area protetta è data adeguata pubblica informazione.

Art. 14.

(*Demanio per la tutela della natura*)

Il Consiglio nazionale e gli organismi di gestione delle aree protette, in relazione alla necessità di più sicura tutela di ambienti naturali inclusi nelle aree protette, propongono allo Stato, quando si tratti di parchi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nazionali o riserve statali, o alle Regioni, quando si tratti di parchi o riserve di interesse regionale o locale, l'acquisto delle relative aree.

Il Consiglio può, altresì, proporre allo Stato o alle Regioni o agli enti locali l'acquisto di aree non incluse entro i confini dei parchi o delle riserve, quando siano caratterizzate da particolari valori naturalistici o ambientali, in relazione alla citata esigenza di più sicura tutela.

I beni acquistati ai sensi dei precedenti commi costituiscono, rispettivamente, il demanio statale, il demanio regionale e il demanio degli enti locali per la tutela della natura.

Art. 15.

(*Vigilanza e controllo*)

La vigilanza sui parchi nazionali e sulle riserve naturali dello Stato è esercitata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legislazione vigente in materia.

La vigilanza sulle altre aree protette è esercitata dalla Regione entro il cui territorio l'area protetta è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio esteso su più Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

L'atto istitutivo di ciascuna area protetta indica l'organismo cui è affidato il controllo della gesione finanziaria dell'area stessa e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 16.

(*Termini per i pareri*)

Tutti i pareri previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, sono trasmessi al richiedente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intende positivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI DELLO STATO

CAPO I

PARCHI NAZIONALI

Art. 17.

(Istituzione dei parchi nazionali. Modifiche dei confini)

I parchi nazionali sono istituiti con legge dello Stato su aree o territori che racchiudano valori naturali, scientifici, culturali, estetici, educativi di singolare ampiezza, complessità e ricchezza, tali da richiedere il diretto intervento e la partecipazione dell'intera comunità nazionale alla loro tutela e valorizzazione.

Alla modifica dei confini di un parco si provvede con le stesse modalità previste per la sua istituzione. Quando la modifica dei confini di un parco nazionale riguardi una area non superiore al dieci per cento della superficie complessiva del parco o quando la proposta di modifica sia formulata d'intesa con la Regione territorialmente interessata, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, previo parere del Consiglio nazionale.

Art. 18.

(Organi di gestione del parco nazionale)

La gestione del parco nazionale è affidata ad apposito ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Sono organi dell'ente parco il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore.

Il Presidente è nominato con decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di alta e sperimentata competenza in materia di protezione della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo; adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed è costituito dal Presidente e da 14 membri, scelti tra persone che si siano particolarmente distinte nell'espletamento di attività giuridiche, tecnico-scientifiche e promozionali, per la salvaguardia della natura e dell'ambiente, di cui:

sette designate, con voto limitato, dal o dai Consigli regionali interessati, di cui almeno tre in rappresentanza delle comunità montane o, nei territori non montani, delle province il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, entro i confini del parco, e due indicati dalla o dalle Università maggiormente interessate al territorio del parco stesso;

sette designate dall'Amministrazione centrale dello Stato, di cui tre scelte su terne di nomi formate dagli organismi nazionali rappresentati nel Consiglio nazionale ai sensi della lettera *d*) del precedente articolo 7.

Il Consiglio direttivo delibera in merito all'attività dell'ente, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai regolamenti, ai piani generali e speciali del parco. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge, tra i membri designati dal o dai Consigli regionali, un Vice Presidente; elegge, altresì, con voto limitato, un Comitato esecutivo, composto di non più di cinque membri, compreso il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Presidente, rappresentativo del Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio direttivo ed assiste il Presidente e il Direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, adottando le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dell'ente.

Il Direttore dell'ente è nominato dal Consiglio direttivo, previo concorso pubblico nazionale. Assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni. Egli è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. Le indennità di carica o il rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Consiglio direttivo dell'ente parco può addivenire alla costituzione di uno o più organismi consultivi in ordine alle materie di propria competenza. Con la delibera istitutiva ne vengono definiti la composizione e il funzionamento, mediante apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale.

Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei componenti.

Ciascun ente parco è inserito nella tabella IV, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 19.

(*Area contigua al parco*)

Al fine di consentire il coordinamento tra le finalità dei parchi e le scelte di svi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

luppo economico ed urbanistico dell'area immediatamente contigua, le Regioni e gli enti locali interessati sono tenuti a concordare preventivamente le scelte che riguardano la suddetta area con l'organismo di gestione del parco, adottando, d'intesa con lo stesso, i relativi piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

I confini di detta area sono determinati dalle Regioni sul cui territorio il parco si trova, di intesa con l'organismo di gestione del parco, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 20.

(*Piano del parco*)

L'organismo di gestione del parco, entro un anno dal suo insediamento, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predispone ed adotta il piano del parco, che determina la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo quanto previsto nel successivo comma sesto. Il piano è approvato con legge della Regione o delle Regioni sul cui territorio il parco si trova, previo parere del Consiglio nazionale.

Al piano del parco nazionale viene data temporanea applicazione quando, trascorsi dodici mesi dalla sua presentazione, da parte dell'ente parco, alla o alle Regioni interessate, uno o più Consigli regionali non abbiano provveduto alla sua approvazione, semprechè il Consiglio nazionale abbia espresso parere favorevole sul piano stesso. Il piano diviene definitivo quando sia intervenuta l'approvazione delle Regioni interessate.

Il piano del parco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del parco costituisce parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani regionali, per quanto concerne i contenuti propri di tali piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del parco, i Comuni e le Comunità montane interessate sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni ed ai vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere le Regioni interessate.

Per le modifiche al piano del parco, proposte successivamente alla sua adozione, si applica la procedura di cui ai precedenti commi.

Il piano del parco dovrà in particolare sviluppare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

c) sistemi di attrezzature e servizi, per la gestione e la fruizione sociale del parco;

d) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

e) norme, criteri ed indirizzi da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali, precisando le prescrizioni ed i vincoli immediatamente prevalenti sui piani in vigore ed efficaci nei confronti degli enti pubblici e dei privati;

f) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale.

Ai fini dell'articolazione di cui al precedente punto *a*), nel piano saranno previste una o più delle seguenti zone:

« zona *A* » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

« zona *B* » di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorali e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

« zona *C* » di protezione, nella quale sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

« zona *D* » di controllo, nella quale tutte le attività di cui al successivo articolo 22 sono consentite, purè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui all'articolo 19, il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali.

Il piano potrà inoltre proporre variazioni dei confini di limitata entità, al fine di garantire il migliore raggiungimento delle finalità del parco e l'organicità delle previsioni e degli interventi.

Le prescrizioni e i vincoli per le parti di territorio oggetto di ampliamento hanno efficacia a partire dal provvedimento di approvazione dei nuovi confini, secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 21.

(*Regolamento del parco - Attività consentite, divieti e deroghe*)

L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del parco stesso entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui al precedente articolo 20.

Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, silvo-pastorali;

l'ammissione e la circolazione del pubblico, con qualsiasi mezzo di trasporto;

il soggiorno del pubblico;

le attività sportive, ricreative ed educative;

le attività di ricerca scientifica e biosanitaria.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi *habitat*. Sono vietati, in particolare:

la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali e la raccolta o il danneggiamento delle specie vegetali protette;

l'introduzione di specie animali o vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale dell'area;

l'apertura di cave o miniere, nonchè l'asportazione di minerali;

la modificazione del regime delle acque;

lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;

l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici;

l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

l'accensione di fuochi all'aperto.

Il regolamento disciplina le deroghe ai divieti di cui al precedente comma, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I regolamenti dei parchi nazionali sono approvati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni interessate, previo parere del Consiglio nazionale.

Entro tre mesi dalla data di insediamento del Consiglio del parco e per il periodo intercorrente fra l'istituzione del parco e la approvazione del regolamento di cui al presente articolo, è predisposto un regolamento provvisorio.

Art. 22.

(*Intese fra parco e autorità locali*)

Nell'ambito di quanto previsto nel piano del parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del parco, è sottoposto al preventivo nulla-osta dell'organismo di gestione del parco stesso, che decide sentita un'apposita commissione tecnica.

Il nulla-osta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone classificate dal piano del parco di tipo *D*, ai sensi del precedente articolo 20, o ad esse assimilabili, quando le stesse vengano rilasciate in conformità agli strumenti ubanistici generali e particolareggiati, approvati d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

La disciplina di cui ai commi precedenti si applica, anche nelle more di formazione del piano del parco, nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee di tipo *A*, *B*, *C*, *D* ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, semprechè tali strumenti siano stati approvati d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

Il nulla-osta di cui ai commi precedenti deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra le finalità istitutive del parco e l'opera in progetto e deve essere comunicato alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

autorità competente entro i 120 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Copia del ricorso è notificata al procuratore generale presso la Corte dei conti, il quale può intervenire in giudizio nell'interesse dell'ordinamento. Tale notifica è condizione di procedibilità del ricorso.

Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

Il nulla-osta rilasciato dal parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Delle licenze rilasciate relativamente alla zona *D* di cui al citato articolo 20 è inviata copia al parco, entro 20 giorni dalla data del rilascio delle stesse.

Art. 23.

(Programma di sviluppo del parco. Accordo di programma)

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati previo parere del Consiglio nazionale.

Il parco può gestire attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

I programmi di cui al presente articolo sono finanziati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati, attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali il parco si avvale dell'assistenza tecnica degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I medesimi istituti, su richiesta del consiglio del parco, possono istituire proprie sezioni decentrate per lo svolgimento di attività diagnostiche, scientifiche, di ricerca, di risanamento, attinenti la fauna del parco.

Art. 24.

(*Risorse finanziarie del parco - Priorità nei finanziamenti pubblici ai comuni compresi nel parco*)

Le risorse finanziarie del parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, esse possono essere costituite anche da diritti o canoni, dei quali sia stata autorizzata la riscossione dall'autorità competente o che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al parco, o dei quali esso abbia gestione.

Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;

recupero dei nuclei abitati rurali;

opere igieniche ed idropotabili;

viabilità rurale;

opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;

ricerche scientifiche ed attività culturali nei campi di interesse del Parco;

agro-turismo escursionistico e naturalistico;

attività sportive compatibili.

La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio in campo agro-silvo-pastorale e agro-turistico compatibili con le finalità istitutive del parco.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità attuative di quanto sopra, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

(*Espropriazioni ed indennizzi*)

L'acquisizione di immobili compresi in un parco può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato, dall'organismo di gestione del parco. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione; il mancato accoglimento è motivato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per le espropriazioni di cui al comma precedente, nonchè per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del parco e dal regolamento, si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco, si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, il parco provvederà al conseguente indennizzo. Il parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Un ufficio di valutazione del parco determina l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvede alla liquidazione dello stesso entro i successivi novanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo registrato.

Avverso le determinazioni del parco è data facoltà di ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

Art. 26.

(*Trasgressioni e sanzioni*)

Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di cui al precedente articolo 20, l'ente gestore del parco nazionale ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;

recupero dei nuclei abitati rurali;

opere igieniche ed idropotabili;

viabilità rurale;

opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;

ricerche scientifiche ed attività culturali nei campi di interesse del Parco;

agro-turismo escursionistico e naturalistico;

attività sportive compatibili.

La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio in campo agro-silvo-pastorale e agro-turistico compatibili con le finalità istitutive del parco.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità attuative di quanto sopra, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

(*Espropriazioni ed indennizzi*)

L'acquisizione di immobili compresi in un parco può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato, dall'organismo di gestione del parco. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione; il mancato accoglimento è motivato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per le espropriazioni di cui al comma precedente, nonchè per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del parco e dal regolamento, si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco, si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, il parco provvederà al conseguente indennizzo. Il parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Un ufficio di valutazione del parco determina l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvede alla liquidazione dello stesso entro i successivi novanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo registrato.

Avverso le determinazioni del parco è data facoltà di ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

Art. 26.

(*Trasgressioni e sanzioni*)

Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di cui al precedente articolo 20, l'ente gestore del parco nazionale ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

Contro l'ingiunzione del parco è consentito presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide entro i sessanta giorni successivi, sentite le regioni territorialmente interessate.

In caso di inerzia del parco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo d'ufficio.

La violazione delle ingiunzioni previste nei precedenti commi è punita secondo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 10.

Salvo quanto previsto nel comma seguente, le violazioni alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'articolo 21 sono punite con l'ammenda da lire un milione a lire 50 milioni, o con l'arresto fino a sei mesi e, nei casi più gravi, con entrambe le pene.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 5.000.000 per le violazioni alle prescrizioni previste nell'articolo 21 e relative a:

disturbo delle specie animali protette e raccolta e danneggiamento delle specie vegetali protette;

asportazione di minerali;

svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;

accensione di fuochi all'aperto.

La sanzione amministrativa indicata nel precedente comma si applica anche nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del marchio del parco.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della provincia competente per territorio.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

asportato dal parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

Per le violazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO II

RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 27.

(Istituzione delle riserve naturali - Zone di protezione)

Le riserve naturali sono istituite in zone del suolo e delle acque generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi rivesta un interesse particolarmente meritevole di specifica tutela.

Le riserve naturali dello Stato sono istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni e le Comunità montane territorialmente interessate, previo parere del Consiglio nazionale. Quando le riserve comprendano aree non montane va acquisito il parere dei relativi comuni. Il decreto istitutivo è adottato di concerto con i ministri competenti, quando si tratti di terreni appartenenti al demanio dello Stato.

Lo Stato provvede all'istituzione di proprie riserve naturali quando l'area interessata presenti, anche in relazione a finalità di sperimentazione e ricerca, caratteri ambientali, naturalistici, scientifici, culturali di importanza nazionale o internazionale, riconosciuti tali dal Consiglio nazionale.

Per le modificazioni dei confini di una riserva naturale si applicano le procedure adottate per la sua istituzione.

Per le riserve naturali si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cedenti articoli 25 e 26, nonchè quelle di cui ai commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 22.

Le riserve naturali sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione sul cui territorio la riserva si trova, sentite le Comunità montane e, per le aree non montane, i Comuni territorialmente interessati, d'intesa con l'organismo di gestione della riserva.

Art. 28.

(*Regolamento della riserva naturale*)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta, entro un anno dal suo insediamento, il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, regola l'ammissione e la circolazione del pubblico, detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica, dispone quanto necessario per la tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi.

La proposta di regolamento è trasmessa a ciascun comune sul cui territorio la riserva è ubicata, per la formulazione delle eventuali osservazioni o proposte.

Il regolamento è approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le violazioni dei divieti e dei vincoli posti dal regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26, quinto, sesto e settimo comma.

Dei divieti e vincoli relativi a ciascuna riserva viene data notizia mediante pubblicazione dell'estratto del regolamento nel foglio annunzi legali della provincia e l'affissione all'albo pretorio dei comuni interessati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

(*Riserve naturali marine*)

L'istituzione e gestione delle riserve naturali marine è regolamentata con legge dello Stato, nell'ambito delle finalità generali di difesa del mare e con l'osservanza dei princìpi e criteri stabiliti dalla presente legge.

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti delle acque territoriali, superficiali e profonde, ed eventualmente dalla fascia costiera demaniale ad esse prospiciente, che presentino un rilevante interesse generale o speciale per le caratteristiche naturali geomorfologiche, fisiche, biochimiche, paesaggistiche o per l'importanza scientifica, culturale, economica, educativa che rivestono.

L'articolo 25 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare », è conseguentemente abrogato.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale del Paese, sentite le Regioni e i Comuni territorialmente interessati ».

Le funzioni del Consiglio nazionale in materia di tutela dell'ambiente marino sono esercitate dalla speciale sezione del Consiglio stesso, di cui all'articolo 7, terzultimo comma, che è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato. La sezione predetta comunica al presidente del Consiglio nazionale tutte le deliberazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

adottate nell'esercizio delle proprie funzioni. Il presidente del Consiglio nazionale può chiedere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, che sulle deliberazioni medesime, prima che divengano esecutive, si pronunci il Consiglio nazionale, quando ritenga che esse siano in contrasto con gli indirizzi e criteri adottati al Consiglio stesso in ordine alla salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Il parere negativo del Consiglio comporta il riesame delle decisioni adottate.

Art. 30.

(*Riserve naturali costiere*)

Le riserve naturali che comprendano, oltre ad una zona di territorio, la fascia costiera demaniale e un tratto di mare ad essa prospicente, costituendo con il territorio stesso una unità ambientale di rilevante interesse geomorfologico, scientifico, paesaggistico, naturalistico, con particolare riferimento alla tutela della flora e della fauna ivi presenti, sono denominate, ai fini della presente legge, riserve naturali costiere.

Le riserve naturali costiere dello Stato sono istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della marina mercantile, previo parere del Consiglio nazionale.

Si osservano, per le riserve naturali costiere, i divieti e i vincoli previsti dalla presente legge per le riserve naturali, in quanto applicabili. Sul tratto di mare compreso entro i confini di una riserva costiera sono vietate ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, nonchè la navigazione a motore da parte di privati. Il regolamento della riserva determina condizioni e situazioni in cui la navigazione stessa può essere ammessa.

Il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve naturali costiere dello Stato è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

curato da un'apposita Commissione di riserva, la cui composizione e il cui funzionamento sono determinati con l'atto istitutivo della riserva stessa. Quando la zona di mare inclusa entro i confini della riserva riveste un interesse specifico in rapporto alle attività della pesca marittima, devono essere chiamati a far parte della Commissione almeno due rappresentanti dei lavoratori della pesca, designati dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative.

Per il regolamento di una riserva naturale costiera dello Stato si osservano le norme di cui al precedente articolo 28 in quanto applicabili. Esso è approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni, previo parere del Consiglio nazionale.

L'efficacia delle decisioni della Commissione di riserva, relative al tratto di mare compreso entro i confini della riserva stessa ed alla fascia demaniale ed esso prospicente, è subordinata al nulla-osta della capitaneria di porto competente.

Art. 31.

(*Riserve ed aree entro un parco*)

I terreni, i beni e le aree dello Stato, ricadenti entro il perimetro di un parco e di una riserva naturale nazionale o regionale, sono gestiti in conformità ai fini istitutivi del parco o della riserva naturale in cui si trovano e sono soggetti alle loro prescrizioni, senza indennizzo.

La gestione delle riserve naturali dello Stato ricadenti entro il perimetro di un parco nazionale può essere delegata al parco entro i cui confini le riserve stesse si trovano.

L'atto di delega stabilisce i criteri e l'organizzazione generale della gestione, nonchè il personale da utilizzare; precisa, inoltre, forme e modalità di controllo da parte del delegante.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III

PARCHI E RISERVE NATURALI D'INTERESSE REGIONALE

Art. 32.

(Istituzione, gestione e modifiche dei confini di un parco di interesse regionale)

I parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che ne determina la denominazione, i confini, le finalità, il finanziamento, nonchè le modalità della gestione e la struttura e composizione dell'organo direttivo, in seno al quale va assicurata un'adeguata rappresentanza degli enti locali territoriali, in tutto o in parte compresi entro i confini del parco. Dell'organismo di gestione può far parte una rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La legge istitutiva fissa i termini entro i quali va elaborato e approvato il piano del parco. Precisa inoltre i vincoli immediatamente esecutivi cui l'area o parte di essa sono sottoposti.

Per la istituzione e la gestione di parchi che comprendono territori posti in più Regioni queste provvedono d'intesa fra di loro ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla modifica dei confini di un parco di interesse regionale si provvede secondo le modalità previste nella legge istitutiva.

Art. 33.

(Piano e regolamento del parco)

Il piano del parco regionale è predisposto e adottato dall'organo di gestione del parco e approvato con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge istitutiva.

Il piano dovrà, in particolare, contenere le materie di cui ai commi quinto, sesto e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settimo del precedente articolo 20 e potrà proporre variazioni dei confini del parco, ai sensi del comma ottavo del medesimo articolo 20.

Il piano del parco, tenuto conto dei caratteri e dei valori ambientali delle singole zone, nonchè della incidenza sugli stessi delle singole opere o comportamenti, determina i casi e le zone nelle quali è richiesta l'intesa tra ente locale e autorità del parco e quando deve essere richiesto il parere dell'autorità stessa, prima di procedere al rilascio della autorizzazione o concessione comunale.

Entro il territorio di ciascun parco regionale l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità del parco medesimo è disciplinato da un regolamento adottato e approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale.

Art. 34.

(*Programma di sviluppo e risorse finanziarie di un parco regionale*)

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle della o delle Regioni e degli enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale e culturale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma di cui sopra è finanziato dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dalla Regione competente.

Si applicano al parco regionale le norme di cui al terzo comma dell'articolo 23 e di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 24.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(*Trasgressioni e sanzioni - Espropriazioni ed indennizzi*)

Nei parchi regionali e nelle riserve naturali di interesse regionale si applica quanto previsto dall'articolo 26, intendendosi sostituita la Regione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si applicano ai parchi regionali le norme di cui all'articolo 25, intendendosi sostituita, allo Stato ovvero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Regione sul cui territorio è ubicato l'immobile.

Art. 36.

(*Istituzione delle riserve naturali di interesse regionale*)

Le modalità istitutive delle riserve naturali di interesse regionale sono determinate con legge regionale.

L'atto istitutivo della riserva stabilisce la denominazione, i confini, i caratteri e le finalità della riserva medesima; i vincoli e i divieti relativi; le modalità di gestione affidata agli enti locali territoriali interessati o a organismi nei quali questi abbiano un'adeguata rappresentanza, ovvero a enti e associazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente.

Per la istituzione e la gestione di riserve su territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa fra loro, ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la istituzione di riserve costiere la Regione provvede, previa intesa col Ministro della marina mercantile. In tali riserve si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 30 della presente legge, intendendosi sostituito l'organismo di gestione, alla Commissione di riserva.

Le riserve naturali di interesse regionale sono, di norma, circondate da una zona di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione sul cui territorio la riserva si trova, sentite le Comunità montane e, per le zone non montane, i Comuni territorialmente interessati.

Art. 37.

(Regolamento delle riserve di interesse regionale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, per il rispetto dei luoghi e per il miglior perseguimento delle finalità previste nell'atto istitutivo e detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica.

Il regolamento è approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale.

TITOLO IV

NUOVI PARCHI E RISERVE — DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 38.

(Istituzione di nuovi parchi nazionali)

Sono istituiti nuovi parchi nazionali nelle seguenti aree geografiche:

Alpi marittime,

Dolomiti bellunesi,

Falterona e Foreste casentinesi,

Pollino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che acquisisce preventivamente i pareri del Ministro per i beni culturali ed ambientali e del Consiglio nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente legge, d'intesa con la o le Regioni territorialmente interessate, verranno definiti i confini, le caratteristiche principali, eventuali contributi finanziari straordinari per l'avviamento del parco, nonchè la sede amministrativa del parco stesso.

Ove, entro un anno dalla trasmissione alla o alle Regioni competenti dello schema di provvedimento, l'intesa di cui al precedente comma non sia raggiunta, decide il Consiglio dei ministri.

Con il decreto di cui sopra si provvederà altresì alla nomina, per la durata di un anno, di un Presidente straordinario del parco, incaricato della gestione del parco fino all'insediamento del Consiglio direttivo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituito il parco nazionale del Gennargentu.

Col decreto presidenziale predetto si provvederà a definire, previa intesa con la Regione Sardegna, le principali caratteristiche del parco; i confini; l'entità e le modalità del finanziamento; la composizione del consiglio direttivo del parco, anche in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 18; le procedure e i tempi di adozione e di approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione del parco, di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 23. Sullo schema di decreto presidenziale istitutivo del parco si esprime preventivamente il Consiglio nazionale.

Ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 31 la gestione delle riserve naturali dello Stato, ricadenti entro i confini del parco di cui al precedente comma secondo, può essere affidata al parco stesso, che comunque si avvale del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati e degli altri illeciti previsti in materia dalle leggi dello Stato e della Regione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Tenuto conto dell'eccezionale rilevanza dei valori naturalistico-scientifici e paesaggistici presenti sul territorio interessato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Regione siciliana e sentita la Comunità montana dell'Etna, il Parco regionale dell'Etna verrà classificato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, parco nazionale. Col predetto decreto verranno definiti in particolare: entità e modalità del finanziamento; composizione del consiglio direttivo dell'ente, anche in deroga al precedente articolo 18; procedure e tempi di adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 23. Sullo schema del decreto presidenziale si esprime preventivamente il Consiglio nazionale.

Art. 39.

(*Nuove riserve naturali dello Stato*)

Tenuto conto dei criteri adottati dalla Convenzione di Ramsar per la tutela delle zone umide di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, fermi restando i criteri di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 25 luglio 1981, provvede alla istituzione di riserve naturali dello Stato nel comprensorio interregionale del Delta del Po, per una superficie complessiva non inferiore ad ettari 10.000, con particolare riferimento alle aree già classificate zone umide ai sensi della predetta Convenzione. Le riserve di cui sopra sono trasferite in gestione al parco naturale del Delta, ove costituito dalle Regioni, entro tre mesi dall'insediamento dell'organismo direttivo dello stesso.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con le procedure di cui al precedente articolo 30, valutato il parere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle Regioni e delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, sono istituite riserve naturali costiere dello Stato nelle seguenti aree:

Monte di Portofino;
Isola di Montecristo;
Monte Argentario;
Monte Circeo e Isole Pontine;
Porto Cesareo - Santa Caterina;
Isola di Capri.

Art. 40.

(Confini dei parchi nazionali esistenti. Adeguamento alle nuove normative - Norme particolari)

I confini dei parchi nazionali esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono quelli individuati nelle leggi istitutive dei singoli parchi, con le modifiche successivamente apportate:

per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, e con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 14 febbraio 1977;

per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975 e 23 gennaio 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 4 ottobre 1975 e n. 127 del 10 maggio 1979;

per il Parco nazionale dello Stelvio, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 26 settembre 1977;

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, numero 1867, e con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sono abrogate le norme limitative di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503, relative al Parco nazionale della Calabria.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti sarà **uniformato, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, alle disposizioni della presente legge. A tal fine, il** Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le Regioni e le Comunità montane territorialmente interessate, entro l'anzidetto termine, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria. Il personale in servizio nei parchi nazionali all'entrata in vigore della presente legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa, a domanda, nei ruoli del nuovo ente, conservando i livelli funzionali e retributivi acquisiti nei ruoli di provenienza, nonchè l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza.

Restano ferme le disposizioni vigenti in ordine alla gestione del Parco nazionale del Circeo.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, è soppresso.

L'articolo 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. - La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è così composta:

tre membri in rappresentanza dell'Amministrazione centrale dello Stato, di cui uno in rappresentanza del Ministro del turismo;

due membri in rappresentanza della Regione Lazio;

un membro ciascuno in rappresentanza dei comuni di Latina, San Felice Circeo, Sabaudia;

quattro membri designati dal Consiglio nazionale;

un membro designato dal'Università degli studi di Roma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

È presidente della Commissione il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il Parco nazionale dello Stelvio, per la parte ricadente nelle province di Trento e Bolzano, è disciplinato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Per la parte ricadente nella regione Lombardia viene nominato un comitato di gestione che resta in funzione fino alla costituzione del consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è composto dal presidente e dieci membri. Il presidente e cinque membri, dei quali due in rappresentanza delle organizzazioni che fanno parte del Consiglio nazionale ai sensi delle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 7, sono nominati dal Ministro dell'agricoltura; e cinque membri, dei quali tre in rappresentanza delle Comunità montane dell'alta Valtellina e della Val Camonica, sono nominati dalla regione Lombardia.

Il comitato di gestione si avvale per le funzioni di direzione e vigilanza del parco del Corpo forestale dello Stato.

Il Consiglio nazionale, entro un anno dal suo insediamento e tenuto conto di quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, presenta al Governo una relazione in ordine alle esigenze ed alla situazione complessiva del Parco dello Stelvio, nonchè in ordine alla costituzione del consorzio di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, ove alla costituzione di tale consorzio non si sia ancora pervenuti. Il Governo della Repubblica, entro un anno dal ricevimento di detta relazione, presenta al Parlamento una propria informazione sullo stato del Parco e sui problemi della sua gestione.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 18, il Consiglio direttivo dell'Ente parco del Gran Paradiso è così composto:

cinque membri designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di cui due in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rappresentanza delle organizzazioni che fanno parte del Consiglio nazionale ai sensi della lettera *d*) del precedente articolo 7, scelti su terne proposte dalle stesse;

due membri designati dalla regione Piemonte, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni naturalistiche regionali maggiormente rappresentative;

due membri designati dalla comunità montana Orco Soana;

uno designato dalla provincia di Torino;

tre membri designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, **di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni naturalistiche maggiormente rappresentative operanti** in Regione;

due membri designati dalla Comunità montana del Gran Paradiso.

I membri di cui al comma precedente sono prescelti tra persone che si siano particolarmente distinte nell'espletamento d'attività giuridiche, tecnico-scientifiche e promozionali per la salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Il presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio nazionale, su terne di nomi formate dalle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte.

Art. 41.

(Finanziamento)

Al finanziamento dei parchi nazionali esistenti e di quelli da istituire è destinata, per il quinquennio 1983-1987, la complessiva somma di lire 54 miliardi.

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato è destinata, per il quinquennio 1983-1987, la complessiva somma di lire 26 miliardi.

Le somme indicate nei precedenti commi, destinate altresì ad assicurare il funzionamento del Consiglio nazionale e della Scuola di polizia ecologica, di cui rispetti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vamente ai precedenti articoli 7 e 11, si intendono comprensive delle disponibilità previste per lo scopo, per il medesimo quinquennio, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'anno 1983, lo stanziamento aggiuntivo rispetto a quelli già iscritti in bilancio resta determinato in lire tre miliardi per gli interventi di cui ai precedenti commi. Le quote relative agli anni successivi saranno determinate annualmente in sede di legge finanziaria.

Al complessivo maggiore onere di lire tre miliardi per l'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale, esistenti o da istituire, è attribuita alle Regioni la somma complessiva di lire 45.050 milioni, per il quinquennio 1983-87, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Al riparto di tale somma fra le Regioni provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in base a parametri che tengano conto dei parchi e delle riserve istituite, nonchè dei piani dei parchi approvati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per il testo dei disegni di legge nn. 179, 209, 711, 1036 e 1049, e del voto (n. 68) della Regione Emilia-Romagna, omesso nel presente fascicolo, v. lo Stampato nn. 179, 209, 711, 1036 e 1049-A

INDICE

Pag.

RELAZIONE 3
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE 4

DISEGNO DI LEGGE: **Testo proposto dalla Commissione** 5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
1 - Finalità della legge 5
2 - Interesse generale della difesa dell'ambiente naturale . . . 5
3 - Tutela generale della flora e della fauna 6
4 - Patrimonio naturale - Parchi e riserve naturali 7
5 - Finalità dei parchi e delle riserve naturali 8
6 - **Impatto ambientale** 9
7 - Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale . 10
8 - Compiti del Consiglio nazionale 12
9 - Programma nazionale 13
10 - Nulla-osta regionali e sanzioni 15
11 - Direzione generale dell'economia montana, del patrimonio naturale e delle foreste - Scuola nazionale di polizia ecologica 15
12 - Corpo forestale dello Stato e personale di vigilanza . . . 17
13 - Adempimenti delle regioni: programma regionale delle aree protette e adeguamento legislativo 18
14 - Demanio per la tutela della natura 19
15 - Vigilanza e controllo 20
16 - Termini per i pareri 20

TITOLO II - PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI DELLO STATO 21
Capo I - Parchi nazionali 21
17 - Istituzione dei parchi nazionali - Modifiche dei confini . . . 21
18 - Organi di gestione del Parco nazionale 21
19 - Area contigua al Parco 23
20 - Piano del Parco 24
21 - Regolamento del Parco - Attività consentite, divieti e deroghe . . 26
22 - Intese fra Parco e autorità locali 28
23 - Programma di sviluppo del Parco - Accordo di programma . . . 29
24 - Risorse finanziarie del Parco - Priorità nei finanziamenti pubblici ai comuni compresi nel Parco 30
25 - Espropriazioni e indennizzi 31
26 - Trasgressioni e sanzioni 32

Capo II - Riserve naturali dello Stato 34
27 - Istituzione delle riserve naturali - Zone di protezione . . . 34
28 - Regolamento della riserva naturale 35
29 - Riserve naturali marine 36
30 - Riserve naturali costiere 37
31 - Riserve ed aree entro un Parco 38

TITOLO III - PARCHI E RISERVE NATURALI D'INTERESSE REGIONALE 39
32 - Istituzione, gestione e modifiche dei confini di un parco di interesse regionale 39
33 - Piano e regolamento del parco 39
34 - Programma di sviluppo e risorse finanziarie di un parco regionale 40
35 - Trasgressioni e sanzioni - Espropriazioni ed indennizzi . . . 41
36 - Istituzione delle riserve naturali di interesse regionale . . . 41
37 - Regolamento delle riserve di interesse regionale 42

TITOLO IV - NUOVI PARCHI E RISERVE. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE . . 42
38 - Istituzione di nuovi Parchi nazionali 42
39 - Nuove riserve naturali dello Stato 44
40 - Confini dei Parchi nazionali esistenti - Adeguamento alle nuove normative - Norme particolari 45
41 - Finanziamento 48